



PROTOCOLLO D'INTESA

relativo alle procedure di accertamento, a mezzo analisi di liquidi biologici, della "Guida sotto l'influenza dell'alcool" (art. 186 C.d.S.) e della "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti" (art. 187 C.d.S.)

- **La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Avellino**, con sede al Corso V. Emanuele n. 4, rappresentata dal **Prefetto pro-tempore dott. Carlo Sessa**;
- **l'Azienda Sanitaria Locale (ASL AV)**, P. Iva 02600160648, con sede in Avellino alla via degli Imbimbo n. 10/12, rappresentata dal **Direttore Generale pro-tempore dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**;
- **l'Azienda Ospedaliera "S. G. Moscati"**, P. Iva 01948180649, con sede in Avellino, alla Contrada Amoretta, rappresentata dal **Direttore Generale pro-tempore dott. Giuseppe Rosato**;

PREMESSO

- che gli Organi a cui è demandato l'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (CdS) e succ. modifiche, in occasione d'intervento per incidente stradale ed ai sensi dell'art. 186, comma 5 CdS, devono sottoporre i conducenti coinvolti e sottoposti a cure mediche all'accertamento del tasso alcolemico e dell'eventuale stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;



- che i medesimi organi di polizia stradale, così come previsto dall'art. 187, comma 3 CdS, possono avere la necessità di dover procedere al prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari per accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope anche su conducenti di veicoli che non siano coinvolti in incidenti stradali;

RITENUTO

- che, analogamente a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/3213/15/109/42 del 27.04.2015, appare necessario implementare significativamente i controlli per il contrasto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope mediante l'adozione di nuove metodologie di controllo che prevedano il prelievo di liquidi biologici direttamente sulla strada;

RILEVATO

- che, alla luce delle indicazioni fornite dalla direzione della Sezione Polizia Stradale di Avellino con nota nr. 15/4345/220.20 del 18/07/2015, appare opportuno uniformare le procedure di accertamento sanitario degli illeciti di cui agli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del CdS secondo i riconosciuti standard medico-legali, con la previsione sistematica di un'analisi tossicologica di conferma (II livello) del campione biologico in caso di positività all'analisi di screening (I livello);

CONSIDERATO

- che risulta ineludibile procedere sistematicamente all'analisi di conferma (II livello) dei campioni biologici presso un centro di tossicologia pubblico

accreditato, al fine di poter conseguire un risultato finale dell'accertamento sanitario giuridicamente ineccepibile, ossia in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali;

CONCORDANO

la formalizzazione di un protocollo d'intesa finalizzato a definire le procedure operative nei casi di accertamenti di tipo sanitario per la verifica della guida sotto l'influenza dell'alcool e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo quanto di seguito articolato.

Art. 1 (Termini dell'intesa)

Le parti convengono sulla necessità di dover formalizzare le procedure di accertamento di tipo sanitario degli illeciti di cui agli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del CdS, mediante il campionamento e l'analisi di liquidi biologici con modalità rigorose ed affidabili, seguendo un iter medico-legale standardizzato, in aderenza ai recenti orientamenti giurisprudenziali.

Tale procedura si compendia nelle seguenti fasi:

1. richiesta di accertamento sanitario alla struttura sanitaria pubblica da parte di un organo di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
2. acquisizione del consenso informato dell'interessato da parte del sanitario di turno;
3. prelievo e campionamento del liquido biologico;
4. conservazione dei campioni di liquido biologico nel rispetto della "catena di custodia";
5. analisi di screening (I livello);
6. analisi di conferma (II livello) in caso di positività al I livello, mediante metodologia del Gas massa (GC/MS).

Art. 2 (Richiesta dell'accertamento sanitario)

Gli accertamenti tossicologici su matrici biologiche, a carico del conducente di un veicolo, sarà richiesto formalmente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del CdS alle strutture sanitarie pubbliche aventi sede nella provincia di Avellino.

La richiesta di accertamenti urgenti sulla persona interessata, redatta su apposita modulistica (**All.ti 1- 2**), potrà riguardare sia l'accertamento del tasso alcolemico nel sangue, sia la verifica della presenza di sostanza ad azione stupefacente o psicotropa in un liquido biologico.

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e trasportati in ospedale per cure mediche la richiesta sarà recapitata nell'immediatezza presso il pronto soccorso della struttura, a cura dell'organo di polizia stradale procedente.

La richiesta potrà essere anticipata telefonicamente dall'organo di polizia che procede al sanitario di turno, al fine di poter garantire l'immediata esecuzione dei richiesti accertamenti sanitari; successivamente dovrà essere formalizzata e recapitata presso la struttura ospedaliera nel più breve tempo possibile, anche a mezzo posta elettronica.

Fuori dai casi d'incidente stradale gli organi di polizia potranno accompagnare, presso il pronto soccorso della struttura ospedaliera, conducenti di veicoli per i quali si sia reso necessario l'accertamento biologico al fine di verificare la recente assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 187, comma 3 CdS.

Art. 3 (Accertamenti tossicologici su strada con test sulla saliva)

Al fine di poter implementare il contrasto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale potranno adottare nuove modalità di prelievo dei liquidi biologici, direttamente sulla strada ed al momento del controllo.

In tali casi gli operatori sottoporranno i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o prove, anche attraverso apparecchi portatili, utilizzando il fluido del cavo orale (saliva).

Qualora i test rapidi di screening sulla saliva effettuati sulla strada abbiano esito positivo, i campioni del fluido orale prelevati nell'occasione saranno utilizzati per effettuare accertamenti quantitativi, con valenza medico-legale, presso un laboratorio pubblico accreditato, con le conseguenziali metodologie analitiche di conferma (II livello).

Le strutture sanitarie firmatarie del presente protocollo, mediante accordi diretti renderanno disponibile personale medico specializzato che, nell'ambito delle specifiche attribuzioni, affiancherà su strada gli operatori della Polizia Stradale nelle suddette attività di accertamento.

Al fine di perfezionare l'esecuzione dei controlli tossicologici su strada con servizi congiunti, le direzioni sanitarie e la Polizia Stradale predisporranno, di concerto, le procedure operative da adottare nella circostanza.

Art. 4 (Consenso informato)

Nei casi di cui agli artt. 2 e 3, il sanitario che sottopone ad accertamento sanitario il conducente, prima di procedere al prelievo del liquido biologico, effettuerà le seguenti operazioni:

- acquisirà il consenso informato del soggetto interessato utilizzando l'apposito modulo **(All.ti 3 - 4)**;
- compilerà la scheda di valutazione clinica del soggetto **(All.to 5)** ai fini dell'accertamento di uno stato di alterazione psico-fisica in relazione all'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In caso di documentato rifiuto di prestare il consenso al prelievo del liquido biologico, il relativo modulo ed ogni altra eventuale documentazione sarà immediatamente trasmessa all'organo di polizia stradale richiedente per i conseguenziali adempimenti di legge, in relazione agli art. 186, comma 7 e 187 comma 8 del CdS (rifiuto).

Art. 5 (Prelievo del campione biologico)

Il prelievo di liquidi biologici finalizzato all'accertamento per l'assunzione di alcool e/o per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, sarà effettuato nel rispetto rigoroso delle garanzie medico-legali imposte dalla vigente normativa.

Per quanto attiene alle sostanze stupefacenti o psicotrope le analisi devono essere effettuate su campioni di sangue o saliva, atteso che tali matrici biologiche sono idonee ad offrire una sufficiente certezza circa l'attualità dell'alterazione, anche alla luce delle recenti evoluzioni giurisprudenziali fondate su approfondimenti scientifici di natura tossicologica e medico-legale.

Le operazioni di acquisizione del liquido biologico devono essere effettuate alla presenza dell'interessato, il quale deve sottoscrivere una dichiarazione circa la corretta esecuzione delle fasi del prelievo, del campionamento e dell'etichettatura **(All.to 6)**.

Analogamente, per gli adempimenti relativi alla raccolta del fluido del cavo orale sulla strada in catena di custodia, gli operatori utilizzeranno l'apposita modulistica **(All.to 7)**.

Nel caso in cui il soggetto interessato non possa firmare (es. incidente con lesività grave), un medico ne assumerà la tutela e ne attesterà l'impedimento.

Art. 6 (Custodia del campione biologico)

I contenitori dei prelievi devono essere a perfetta tenuta stagna e preservati da possibili manipolazioni o rotture durante il trasferimento.

Un campione di liquido biologico deve essere conservato, nel rispetto della catena di custodia, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, al fine di poter consentire eventuali esigenze di riscontro medico-legale.

I campioni prelevati devono essere conservati in condizioni di sicurezza ed in modo che sia tutelata la riservatezza della persona e sia sempre possibile effettuare sugli stessi le opportune verifiche.

All'uopo i laboratori interessati dovranno essere dotati di appositi frigoriferi, provvisti di serratura e collocati in luogo sicuro.

Art. 7 (Analisi di screening)

Le analisi di screening, possibilmente, devono essere effettuate nell'immediatezza del prelievo dei campioni biologici, con metodiche di sicurezza ed in modo tale che sia assicurato un risultato affidabile sotto il profilo medico-legale.

Le procedure di esecuzione del test e i relativi esiti dovranno essere documentati in un apposito modulo di laboratorio in triplice originale, uno dei quali dovrà essere immediatamente consegnato all'organo di polizia procedente, uno custodito presso la struttura sanitaria e l'altro consegnato alla persona sottoposta ad accertamento.

I risultati delle analisi di screening dovranno essere immediati, al fine di poter consentire all'organo di polizia stradale di procedere al ritiro cautelare della patente di guida in caso di esito positivo.

In sintesi la struttura sanitaria dovrà consegnare all'organo di polizia stradale procedente la seguente documentazione:

- modulo con i risultati dell'analisi di screening;
- scheda di valutazione clinica del soggetto in caso di accertamento per la verifica dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- modulo del consenso informato, nel caso in cui il soggetto si sia rifiutato di prestare il consenso al prelievo.

Art. 8 (Analisi di conferma)

Nel caso in cui le analisi di screening abbiano dato esito positivo, la struttura sanitaria che ha eseguito il test di I livello curerà l'invio di una

provetta di sangue e/o saliva, nel rispetto della catena di custodia, presso il laboratorio tossicologico pubblico di riferimento.

Il test di conferma sarà effettuato con la metodologia analitica Gas massa (GC/MS) la quale, combinando la tecnica gas-cromatografica (GC) con le potenzialità della spettrometria di massa (MS), è in grado di poter determinare un risultato giuridicamente ineccepibile, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, con indubbi riflessi positivi sotto il profilo della valenza probatoria dell'accertamento.

Il campione dovrà essere trasportato presso il citato laboratorio di tossicologia entro tre giorni dal prelievo, a cura delle aziende sanitarie che sottoscrivono il presente protocollo, con veicolo dotato di apposita cella frigorifera.

Gli esiti delle analisi di conferma dovranno essere inviati all'organo di Polizia stradale che procede non appena possibile e comunque entro il decimo giorno dalla data del prelievo.

Art. 9 (Oneri di spesa)

Le Aziende sanitarie firmatarie del presente accordo forniranno agli organi di polizia stradale i kit e gli eventuali strumenti portatili per l'effettuazione dei test di screening rapido sulla saliva direttamente sulla strada.

Le spese relative al personale sanitario, al campionamento, alla conservazione, trasporto ed analisi dei liquidi biologici, nonché ogni altro onere connesso, sono totalmente a carico delle suddette strutture sanitarie.

Art. 10 (Revisione)

La Prefettura di Avellino, anche sulla base delle informazioni fornite dagli organi di polizia stradale, avrà cura di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione legislativa o di carattere giurisprudenziale che



dovesse rendere necessaria una revisione delle procedure stabilite con il presente protocollo d'intesa.

Per le medesime finalità le aziende sanitarie distinte in premessa avranno cura di segnalare ogni novità di carattere medico-legale.

Art. 11 (Durata)

Il presente protocollo, redatto in carta semplice, ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovato, salvo che una delle parti non manifesti espressamente e formalmente volontà contraria.

Avellino, 26 novembre 2015

**Il Prefetto
Dott. Carlo Sessa**

**Azienda Sanitaria Locale Avellino
Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante**

**Azienda ospedaliera "S. G. Moscati"
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Rosato**

